



SENT 64/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Giovanni COMITE

Consigliere

Marco FRATINI

Consigliere relatore

Carola CORRADO

Consigliere

Flavia D'ORO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60643** del ruolo generale proposto

da XXX, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi

Paccione, elettivamente domiciliato come in atti

-appellante-**contro**

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e

difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo, Antonella Patteri, Giuseppina

Giannico, Sergio Preden, Antonietta Coretti, con loro elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n.29, presso la sede

dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

-appellato-**avverso e per la riforma**

della sentenza n. 97/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Basilicata.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa

UDITI nell'udienza del 7 febbraio 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Cons. Fratini, l'avv. Paccione e l'avv. Carcavallo.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di ricorso in riassunzione e riproposizione della domanda giudiziale, la signora XX, in qualità di vedova del sig. XX, operatore tecnico dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese e deceduto in attività di servizio in data 16/3/1989 per "*infarto acuto del miocardio*", chiedeva di accertare e dichiarare che il decesso del Sig. XX era avvenuto per causa di servizio, nonché di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità rinveniente da decesso del coniuge dipendente da causa di servizio, condannando l'INPS al pagamento in suo favore del trattamento pensionistico privilegiato a far data dal decesso del marito, oltre interessi e maggior danno da rivalutazione monetaria.

Il giudice di primo grado ha rilevato che il ricorso in riassunzione non risulta tempestivamente proposto al fine del prodursi degli effetti dalla *traslatio iudicii*: il giudizio dinanzi a questa Corte è stato riproposto oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni

Unite e, pertanto, non si è determinata la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente azionata dinanzi al giudice ordinario (con ricorso depositato il 26/11/2001) e successivamente dinanzi al TAR per la Basilicata (con ricorso proposto in data 8/2/2011).

Conseguentemente, secondo il giudice di primo grado, la notifica dei ricorsi proposti dinanzi ai precedenti giudici conserva il solo effetto interruttivo della prescrizione, e non quello sospensivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio (cfr. art. 2945, commi 2 e 3, c.c.).

Il giudice monocratico ha ritenuto il presente giudizio validamente instaurato con il deposito del ricorso, con cui è stata anche riproposta la originaria domanda, ma senza l'effetto proprio della *traslatio iudicii*.

2. Con atto di appello è stata gravata la predetta decisione per i seguenti motivi:

a) Violazione ed errata applicazione dell'articolo 17 comma 4 d.lgs n. 174/2016. Violazione ed errata interpretazione dell'art. 59 c. 3 legge 18.06.2009, n. 69 in relazione all'art. 11 c. 3 c.p.a.. Violazione ed omessa applicazione dell'art. 367 c. 2 c.p.c. cui rinvia l'art. 7 c. 2 c.g.c.

Ciò in quanto il procedimento speciale del conflitto negativo di giurisdizione promosso d'ufficio dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009 non contempla alcuna intimazione alle parti processuali e determina ipso iure la sospensione del processo che perdura sino alla comunicazione della sentenza sulla giurisdizione [art. 367 c. 2 c.p.c.].

b) In via gradata, si prospetta una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 c. 4 del codice di giustizia contabile nella lettura offerta dalla corte territoriale.

Secondo l'appellante, l'art. 59 c. 3 della legge 18.06.2009, nel prevedere il conflitto negativo di giurisdizione d'ufficio, rinvia alle disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione, le quali, all'art. 367 c. 2 c.p.c., stabiliscono che *"se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza"*.

La riassunzione nel processo, secondo l'appellante, deve quindi avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

3. L'INPS si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello per l'infondatezza delle censure e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza odierna, le parti presenti hanno insistito come da relative conclusioni in atti.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

Il giudice di primo grado ha correttamente ricostruito lo sviluppo degli atti e il quadro normativo ad essi applicabile, così sintetizzabile:

i) sollevato dal TAR per la Basilicata conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L. n. 69/2009, e dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 104/2010, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (dinanzi alla quale non si sono costituite le parti dell'originario giudizio amministrativo), con ordinanza 490-19

depositata il 10/01/2019, hanno dichiarato la giurisdizione della

Corte dei conti a decidere la controversia;

ii) con nota del 20/08/2019 la Segreteria del Tar Basilicata ha comunicato l'avvenuto deposito dell'Ordinanza della Corte di cassazione;

iii) il successivo atto del 7/11/2019 (denominato: *Ricorso in riassunzione da valere anche quale riproposizione di domanda giudiziale*), è stato depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 11/11/2019 e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, in data 22/11/2019 ad Acquedotto Pugliese e in data 25/11/2019 all'INPS (nella sede legale di Roma).

La disciplina applicabile è quella recata dall'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 174/2016: «*se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizi*». Il *dies a quo* della decorrenza del termine per la riassunzione è fissato alla data di pubblicazione della sentenza, che avviene mediante deposito in cancelleria, e non a quella della successiva comunicazione.

Il profilo di illegittimità costituzionale della disciplina applicabile al caso di specie, denunciato dall'appellante, si appalesa manifestamente infondato, poiché tale disciplina fa decorrere il termine per la

riassunzione si fa discendere da un atto (il deposito della decisione) che rappresenta il momento in cui la statuizione del giudice diviene pubblica e, come tale, conosciuta o conoscibile dall'interessato.

Poiché il giudizio è stato riproposto dall'odierno appellante oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite, non si è determinata la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente azionata dinanzi al giudice ordinario (con ricorso depositato il 26/11/2001) e successivamente dinanzi al TAR per la Basilicata (con ricorso proposto in data 8/2/2011).

2. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Si dispone la compensazione delle spese.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

dott. Marco Fratini

dott. Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/04/25

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente